

www.expartecreditoris.it

All'udienza del 26.02.2024, RGC n. xxxx/2019, dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. **Omissis** per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Precisa che il presente giudizio è stato introdotto prima della Cassazione SSUU 19597/2020;

L'avv. **Omissis** per delega dell'avv. **Omissis** per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;

A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
Verbale chiuso alle ore 14.40

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. xxxx del R.G. 2019, promossa da:

MUTUATARI;

- attori -

Contro

BANCA;

- società convenuta -

Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 26.02.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

Con atto di citazione gli odierni attori assumevano di aver stipulato in data 20.05.2002, con la **Banca OMISSIS**, poi divenuta, nel corso del rapporto, **BANCA** un contratto di mutuo ipotecario e costituzione di ipoteca, Rep. n. xxxx - Racc. n. xxxx, per un importo capitale pari ad euro 62.000,00, da rimborsare

entro il termine di 15 anni circa mediante il pagamento di n. 181 rate mensili a tasso fisso, comprensive di quote capitale e di quote interessi.

Rilevavano in via principale ed assorbente, l'usurarietà del mutuo ipotecario e atteso che eran stati pattuiti e richiesti interessi usurari, il rapporto di mutuo analizzato è gratuito, ai sensi dell'art 1815, 2 comma, c.c., e, pertanto, non sono dovuti interessi. Per effetto della gratuità, pertanto, parte attrice era tenuta al rimborso del solo capitale erogato, con conseguente diritto alla ripetizione/restituzione della quota interessi indebitamente corrisposta, siano essi interessi convenzionali, in quanto indebitamente corrisposti. In conseguenza di ciò, gli odierni attori non sono tenuti al rimborso delle quote di interessi convenzionali corrisposti, come invece previsto dal piano di ammortamento e, pertanto, ne chiedono l'integrale restituzione e quindi la ripetizione perché indebitamente pagati. In via subordinata assumevano la violazione dell'art. 117 TUB che comporta la nullità della clausola degli interessi convenzionali con la loro sostituzione con il tasso minimo dei BOT. Concludevano, dunque, nel diritto, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi - pari ad euro 36.950,15 - oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore degli attori della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali. Richiedevano, altresì, la condanna della banca al pagamento, a titolo di risarcimento danni patito in virtù della pratica usuraia, dell'ulteriore somma di euro 55.425,22 di cui: euro 36.950,15 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, quantificato per un importo pari agli interessi usurari applicati e non dovuti; euro 18.475,07 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in una misura pari alla metà del danno patrimoniale ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in 09.12.2019 si costituiva in giudizio **BANCA** la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo ex parte adversa censurato e concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita con produzione documentale ed espletamento di CTU tecnica.

All'udienza del 26.02.2024 il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai assenti.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

Le domande proposte dagli odierni attori sono infondate e vanno, pertanto, rigettate sulla scorta dei motivi di seguito analiticamente illustrati.

1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta la stessa andrà rigettata.

Com'è noto, infatti, la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19 c.c. con la quale il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista - tra le quali rientra indubitabilmente quella odierna - ha stabilito la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo da parte del professionista (non escludendosene la derogabilità da parte del consumatore nel cui interesse essa è disposta), costituisce clausola vessatoria che necessita, come tale, della doppia sottoscrizione da parte del cliente. Nel caso di specie, in difetto di doppia sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza territoriale, avendo gli attori residenza in luogo ricompreso nella circoscrizione dell'adito Tribunale di Castrovillari (Lungro), l'eccezione deve essere respinta.

2. Nel merito si osserva quanto segue.

La vicenda trae origine da un contratto di contratto di mutuo ipotecario e costituzione di ipoteca, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxx, per un importo capitale pari ad euro 62.000,00, da rimborsare entro il termine

di 15 anni circa mediante il pagamento di n. 181 rate mensili a tasso fisso, comprensive di quote capitale e di quote interessi nel quale veniva statuito che: il tasso annuo contrattuale (TAN) di preammortamento e di ammortamento era del 6,750% e il tasso di mora contrattuale era pari al 8,750%. Gli attori evidenziavano ed introducevano il presente giudizio di merito per far emergere, in via principale ed assorbente, l'usurarietà del mutuo ipotecario poiché erano, a loro dire, stati pattuiti e richiesti interessi usurari.

2.1. Dal tenore dell'atto di costituzione e delle difese svolte dagli attori risulta che oggetto di doglianza è il tasso degli interessi di mora in sé considerato (pattuito in contratto nella misura di 2 punti percentuali in più dell'interesse corrispettivo) e non il tasso che scaturisce dalla sommatoria dei due diversi tassi di interesse (corrispettivo e moratorio).

Rileva questo Tribunale che seppur l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 5598/17), il detto tasso soglia non può essere però utilizzato come parametro di riferimento per tale categoria di interessi.

Il tasso soglia tempo per tempo vigente si determina, ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, applicando la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.

Dette rilevazioni periodiche sono di fatto condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi. Ciò risulta anche dal già citato D.M. del 21.12.2012, nel quale è precisato, sub art. 3, comma 4, che "I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

Nello stesso art. 3, comma 4, si evidenzia inoltre che "l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Gli esiti di detta indagine statistica rendono evidente che il tasso soglia, determinato, come detto, muovendo da un dato (il TEGM) che prende in considerazione unicamente i tassi corrispettivi, non rappresenta un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora.

Già con sentenza n. 16303/2018 le Sezioni Unite avevano affermato che l'"esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge (n. 108/96, n.d.r.), la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi".

Esclusa, per quanto sin qui osservato, la nullità della clausola recante la pattuizione degli interessi di mora, si profila infondata, già solo per tale ragione, la pretesa di convertire il mutuo da oneroso in gratuito, ritenendo non dovuti gli interessi corrispettivi, il cui tasso è nella specie pacificamente al di sotto della soglia usuraria.

Peraltro, alla conclusione della gratuità del mutuo non si sarebbe comunque potuti pervenire nemmeno nel caso di nullità della clausola concernente gli interessi moratori.

Infatti, l'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr. Cass. 21470/17; Cass. 13.9.2019 n. 22890).

Si ritiene pertanto esclusa qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità ontologica e

funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento.

Non siamo, pertanto, dinnanzi ad un "cumulo" di interessi, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali e la banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è determinato tramite la sommatoria innanzi descritta (ex plurimis Cass. n. 26286/2019).

Secondo questo orientamento, per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale perché consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art.1815, comma 2, c.c. (e quindi la nullità della relativa pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia") e l'art. 1384 cod.civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale, il cui ammontare sia manifestamente eccessivo.

Deve, pertanto, escludersi l'esistenza dell'usura soggettiva.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *"nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca"* (Cass civ., Sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282). Nel caso di specie, non v'è alcuna prova dello stato di difficoltà economica degli attori, non essendo a tal fine sufficiente la produzione documentale agli atti del fascicolo degli attori, la quale non dimostra alcunché in merito alla complessiva situazione patrimoniale dei sigg.ri **MUTUATARI** al momento della stipula del contratto.

A corroborare dell'inesistenza di usurarietà dei tassi interviene, anche, l'espletata CTU tecnica, scevra ed immune da vizi logici e le cui conclusioni vengono fatte proprio da questo giudicante, la quale così conclude: *".....nel nostro caso de quo, bisogna fare riferimento al D.M. del 26/03/2009, recante le rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, con applicazione ai contratti stipulati nel periodo intercorrente dal 01/04/2002 al 30/06/2002.*

In particolare, all'art. 2 comma 4 del predetto D.M. si legge che *"I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali."* Pertanto, il tasso soglia di usura per determinare il superamento o meno del tasso di mora prevede l'aumento di 2,1 punti percentuali del T.E.G.M., incrementato del 50%, ossia il 11,49%.

Quindi, si determina che, in riferimento al tasso di mora definito nel contratto di mutuo (8,75%) non vi è stato superamento del tasso soglia di usura, escludendo usurarietà originaria degli interessi di mora..." (pag. 17 perizia).

Per completezza di analisi si evidenzia che circa, invece, l'usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) andrà rilevato che per una la valutazione del carattere usurario degli

interessi, la legge stessa impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti".

In altri termini, la valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m. (cfr. Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. civ. 19 gennaio 2016, n. 801).

Il tema, ovviamente, è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta (v. Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).

2.2. Andrà parimenti rigettata la doglianza di parte attrice relativa alla violazione dell'art. 117 TUB. Infatti il T.A.E.G. o I.S.C. è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, sicché la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, il T.A.E.G. non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. (Cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/2007 e Cass. sent. n. 39169/21). In definitiva, non è configurabile, in ipotesi di mancanza o divergenza dell'indicatore ISC e/o TAEG, la nullità comminata dall'art. 117, comma 6, TUB (Appello Ancona 1239/2020, Trib. Roma 21.1.2019).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 alla tariffa minima stante l'ordinarietà delle questioni trattate, mentre le spese della ctu, già liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico degli attori in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2299/2019 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

- rigetta le domande;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute da parte convenuta che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti; - pone gli oneri della CTU, precedentemente liquidati con decreto, definitivamente a carico degli attori in solido.

Così deciso in Castrovillari, il 26 febbraio 2024

Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio